



Al Ministro dell'università e della ricerca

**DECRETO AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE, ACCREDITAMENTO INIZIALE
E PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO**

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera d);

VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l'art. 9 il quale prevede che:

- *“Con apposite deliberazioni le Università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato Decreto Legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell'accREDITamento di uno o più corsi, le Università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accREDITati ed attivati”* (comma 2, sostituito dall'art. 17, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19);
- *“l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale”* (comma 3);

VISTO l'art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale *“le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro”*;

VISTE le Linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

VISTO il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualità dei programmi congiunti, approvato dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (A.N.V.U.R.);

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, recante *“Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;

VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università 2016-2018;

VISTO il decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987, con il quale sono stati definiti gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi universitari in coerenza con il decreto ministeriale n. 635/2016;

VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 585, relativo al costo standard per studente in corso per il triennio 2018-2020, sulla base di quanto previsto nel D.M. n. 987/2016;

VISTI i decreti ministeriali ed interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le Classi dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale;

TENUTO CONTO dei limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

VISTO il decreto ministeriale n. 439 del 5 giugno 2013, *“Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale”*;

VISTO il decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, relativo alla *“Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica”*, come integrato dal decreto ministeriale 8 gennaio 2021, n. 8;

VISTO l'art. 19, comma 2, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede che: *“All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle università. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, è prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, i commi da 3 a 9 del presente articolo sono abrogati”*;

VISTO il d.m. 12 agosto 2020, n. 446, relativo alla definizione delle nuove Classi di Laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03);



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.m. 3 marzo 2021, n. 133, in materia di flessibilità nella determinazione dei percorsi formativi;

VISTO il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, relativo alle Linee generali d'indirizzo della programmazione 2021-2023 e in particolare:

- l'art. 2, comma 2, il quale prevede che *“con apposito decreto, tenuto conto dei pareri espressi dalla CRUI e dall'ANVUR, si provvede alla conferma per il triennio 2021-2023 del modello del costo standard adottato con il decreto 5 agosto 2018 (prot. n. 585), previo adeguamento, ai sensi dell'art. 12, co. 2, lett. a), del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla l. n. 123 del 2017, degli standard di docenza previsti per l'accreditamento, da attuare con il provvedimento di cui all'art. 8, co. 2, lett. a), del presente decreto”*;
- l'art. 5, comma 2, il quale prevede che gli indicatori e i target scelti dagli Atenei nell'ambito della propria programmazione strategica *“sono altresì considerati ai fini dell'accreditamento periodico della sede secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 8, co. 2, lett. a), del presente decreto”*;
- l'art. 8, comma 2, lett. a., il quale prevede che *“con apposito decreto, su proposta dell'ANVUR, sono definiti, a decorrere dall'a.a. 2022/2023, i criteri, le modalità e gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico, tenuto conto delle linee di indirizzo riportate nell'allegato 4 e degli indicatori riportati nell'allegato 2 del presente decreto di sedi e corsi di studio presso le Università, in sostituzione del d.m 7 gennaio 2019 (prot.n. 6), e successive modificazioni”*;
- l'Allegato 4, punto A, il quale prevede, in relazione alle modalità di erogazione dei corsi di studio, che, con il decreto di cui all'art. 8, comma 2, sono individuate, sentito il C.U.N., le classi *“che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione e disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione Europea”*, le quali possono essere istituite esclusivamente secondo con modalità convenzionale o mista;
- l'Allegato 4 ultimo capoverso, il quale prevede che *“Tenuto conto degli Standard e Linee Guida Europei per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (ESG), degli esiti del primo ciclo di accreditamento periodico delle sedi previsto dal d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, degli indirizzi contenuti nel presente decreto e di quanto definito con il decreto ministeriale di cui all'art. 8, co. 2, sono riviste, in previsione del nuovo ciclo di accreditamento periodico a decorrere dal 2022, le procedure di verifica esterna al fine di proporre un modello semplificato di valutazione con il quale condurre le successive viste di accreditamento”*;

CONSIDERATO che per i Corsi di Studio delle professioni sanitarie, nella perdurante situazione di emergenza sanitaria, e per quelli, attualmente in fase di primo avvio, ad orientamento professionale di cui al d.m. n. 446 del 12 agosto 2020, è necessario assicurare lo sviluppo e la flessibilità di tali percorsi che possono prevedere l'apporto anche maggioritario di apposite figure specialistiche esterne ai ruoli universitari;

VISTO il d.m. n. 1015 del 4 agosto 2021, con il quale è stato confermato il modello del costo standard definito con il d.m. n. 585/2018, fatta eccezione per i Corsi di Studio relativi alle professioni sanitarie ed i Corsi di Studio ad orientamento professionale;

TENUTO CONTO dei criteri e degli indicatori proposti dall'A.N.V.U.R. ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 19/2012 con delibera n. 166 del 29 luglio 2021;

RITENUTO di recepire la proposta dell'A.N.V.U.R. con riferimento agli standard di docenza previsti per l'accreditamento iniziale nei limiti dei parametri stabiliti col d.m. n. 987/2016;

RITENUTO che, al fine di tenere conto dell'utilizzo delle competenze esterne al sistema universitario, sia opportuno considerare tra i docenti di riferimento anche una quota di docenti a contratto, fermo restando, per le Università statali, che occorre assicurare la coerenza tra gli



Al Ministro dell'università e della ricerca

standard di docenza di cui al presente decreto con gli indici di costo utilizzati per la definizione del modello del costo standard di cui al citato d.m. n. 1015/2021 ai fini dell'assegnazione del fondo di finanziamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, co. 2, lett. a, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

RITENUTO di individuare con successivo decreto le possibili modalità di erogazione dei corsi di studio per ciascuna classe, secondo le tipologie riportate nell'allegato 4 al DM n. 289/2021;

DECRETA

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai fini dell'autovalutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonché alla valutazione periodica delle Università, con riferimento alle Università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Università telematiche.
2. Definizioni:
 - a. Accredito iniziale: si intende l'autorizzazione ad istituire e attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione dei docenti e della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico – finanziaria di cui agli allegati A, B e D.
 - b. Accredito periodico: si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti di cui alla lettera a), del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui agli Allegati C ed E.
 - c. Valutazione periodica: si intende la valutazione volta a misurare, anche ai fini di cui alla lettera b), l'efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica, della ricerca in coerenza con gli standard e le Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità nello spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (ESG) e tenuto conto degli obiettivi della programmazione triennale del Ministero, sulla base degli indicatori di cui all'allegato E.
 - d. Sede: si intende l'insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell'Università collocate nel medesimo Comune. La sede decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un Comune diverso rispetto al Comune in cui è situata la sede legale dell'Università.
 - e. Corsi di studio: si intendono i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
3. La concessione, il diniego ovvero la revoca dell'accreditamento iniziale e periodico di sedi e corsi vengono disposti con decreto del Ministro su conforme parere dell'A.N.V.U.R., fatti salvi, limitatamente ai corsi di studio, i casi di decadenza automatica indicati nel presente decreto, per i quali l'Ateneo è tenuto alla soppressione del corso senza la necessità di formale provvedimento ministeriale; in caso contrario i titoli di studio eventualmente rilasciati sono privi di valore legale.

Art. 2



Al Ministro dell'università e della ricerca

(Accreditamento iniziale delle sedi)

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 1 e dall'allegato 4, punto C, del D.M. n. 289/2021 relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione 2021-2023, non si dà luogo all'accREDITamento di nuove sedi universitarie se non:
 - a. a seguito di processi di fusione tra Atenei già accreditati. In tal caso si provvede ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, della L. n. 240/2010;
 - b. in correlazione all'istituzione di una nuova sede decentrata da parte di Atenei già accreditati. La relativa proposta da parte dell'Ateneo deve essere formulata contestualmente a quella dei corsi da accreditare nella nuova sede. L'accREDITamento delle sedi decentrate richiede il possesso dei requisiti per l'accREDITamento dei relativi corsi di cui all'allegato A e C, nonché il possesso degli specifici requisiti della sede secondo quanto previsto dall'allegato B. Il mancato accREDITamento iniziale di uno o più dei corsi previsti nella nuova sede non preclude l'accREDITamento della stessa.

Art. 3

(AccREDITamento periodico delle sedi)

1. L'accREDITamento periodico delle sedi ha durata massima quinquennale e viene conseguito dalle sedi che soddisfano i requisiti per l'accREDITamento iniziale di cui all'allegato B e quelli previsti come risultato dei processi di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all'allegato C, a seguito della verifica da parte dell'A.N.V.U.R. sulla base dell'esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) tenuto altresì conto di quanto di seguito indicato:
 - a. analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (di seguito NUV) e delle risultanze dell'attività di monitoraggio e di controllo della qualità delle attività dell'Ateneo;
 - b. valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai Corsi di Studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi Rapporti di Riesame, e della valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca e della Terza Missione/Impatto sociale dei Dipartimenti (di seguito SUA-RD/TM);
 - c. indicatori previsti per la valutazione periodica di cui all'art. 6 del presente Decreto e risultati conseguiti in relazione agli obiettivi della programmazione triennale ai sensi dell'art. 1-ter del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.
2. La durata dell'accREDITamento periodico della sede di cui al comma 1 può essere ridotta in relazione alle criticità emerse nell'esame periodico dei corsi di studio di cui all'art. 5.
3. L'accREDITamento periodico proposto dall'A.N.V.U.R. è graduato tenendo conto sia dei processi di assicurazione della qualità sia dei risultati, secondo quanto previsto dagli Allegati C ed E come descritto nella tabella seguente:

ESITO	DURATA	DESCRIZIONE
<i>AccREDITamento pienamente soddisfacente</i>	<i>5 anni</i>	accREDITamento periodico di validità quinquennale con verifica intermedia dei Corsi di Studio alla fine del terzo anno.



Al Ministro dell'università e della ricerca

ESITO	DURATA	DESCRIZIONE
Almeno il 75% dei punti di attenzione di sede con valutazione “Pienamente soddisfacente”		
<i>Accreditamento soddisfacente</i> Almeno il 50% dei punti di attenzione di sede con valutazione “Soddisfacente” o “Pienamente soddisfacente”	<i>5 anni</i>	accreditamento periodico di validità quinquennale con verifica intermedia dell’Ateneo e dei Corsi di Studio alla fine del terzo anno.
<i>Accreditamento condizionato</i> Tra il 25% e il 50% dei punti di attenzione di sede con valutazione “Soddisfacente” o “Pienamente soddisfacente” e non più del 50% con valutazione “Non soddisfacente”	<i>1, 2 anni</i>	accreditamento temporalmente vincolato che: <ul style="list-style-type: none">• in caso di superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta l’estensione del periodo di accreditamento per ulteriori 4 o 3 anni;• in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta, in relazione alla gravità di tali riserve, la ulteriore conferma del giudizio condizionato, ovvero la soppressione della sede.• In ogni caso lo stato di “accreditamento condizionato” non può durare per più di 4 anni, pena la proposta di soppressione della sede.
<i>Non accreditamento</i> Almeno il 50% dei punti di attenzione di sede con valutazione “Non soddisfacente”		soppressione della sede

4. L’accreditamento periodico della sede comporta l’accreditamento periodico di tutti i suoi corsi di studio e delle eventuali sedi decentrate, ad eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi.
5. In caso di offerta formativa che preveda piani di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all’art. 4, comma 3, per una quota superiore a un quarto dei corsi di studio, il giudizio per la sede è di “accreditamento condizionato”.

Art. 4

(Accreditamento iniziale corsi di studio)

1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 aprile antecedente l’anno accademico di attivazione, a seguito di:
 - parere positivo del C.U.N. sull’ordinamento didattico;



Al Ministro dell'università e della ricerca

- verifica da parte di A.N.V.U.R. del possesso dei requisiti di cui all'allegato A (ovvero, della coerenza, adeguatezza e sostenibilità del piano di raggiungimento dei requisiti di cui al successivo comma 3 e all'allegato C (Ambito D).
2. Nell'allegato D sono riportate le aree disciplinari di afferenza delle classi dei corsi di studio con le relative numerosità di riferimento ai fini della definizione degli standard minimi della docenza.
 3. L'accreditamento di nuovi corsi di studio può essere concesso anche a fronte di un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza secondo quanto previsto dall'Allegato A e che si completi entro la durata normale del corso assicurando una presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione al numero di anni di corso da attivare secondo quanto riportato nell'allegato A; tale piano deve essere approvato dagli organi di governo e valutato positivamente dal NUV. In questo caso, o anche qualora siano già presenti piani di raggiungimento per corsi accreditati negli anni precedenti, l'accreditamento e l'istituzione di nuovi corsi può essere proposto nel limite massimo del 2% dell'offerta formativa già accreditata e in regola con i requisiti di docenza, nonché, per le Università statali, a condizione che abbiano un Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato:

Corsi attivi a.a. x	Corsi attivabili a.a. (x+1) (max 2%)
1 – 50	+1
51 – 100	+2
101 – 150	+3
151-200	+4
Oltre 200	+5

Non si può in ogni caso disporre l'accreditamento di ulteriori corsi di studio in caso di sussistenza di piani di raggiungimento per oltre un quarto dei corsi di studio accreditati o in caso di giudizio di accreditamento periodico condizionato dell'Ateneo.

4. I corsi di studio di nuova istituzione e accreditati devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del D.M. di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. È altresì prevista la decadenza automatica dell'accreditamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi.
5. Per gli anni successivi a quelli dell'accreditamento iniziale, l'attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente alla verifica, entro il 30 novembre dell'a.a. antecedente a quello di attivazione, del possesso dei requisiti della docenza di riferimento richiesti nell'anno accademico in corso di svolgimento o del rispetto dell'eventuale piano di raggiungimento dei requisiti di docenza. I dati necessari per la verifica devono essere aggiornati dalle Università. Il Ministero e l'A.N.V.U.R. svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati.
6. L'accreditamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al comma 5, ivi compreso quello dei piani di raggiungimento, sia positivo e in caso contrario decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'offerta formativa. Qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti indicate nell'allegato D, l'accreditamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono per un massimo di un anno accademico, senza la necessità di



Al Ministro dell'università e della ricerca

sottoscrivere i piani di raggiungimento di cui al comma 3 e incorrere nelle conseguenze ivi indicate, al fine di consentire l'adozione e l'attuazione di altre misure idonee al superamento delle carenze di docenza.

7. Le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate con provvedimento direttoriale sentito il C.U.N. In caso di modifiche dell'ordinamento ritenute sostanziali, ovvero che possano incidere sui presupposti dell'accreditamento iniziale del corso, sentito il C.U.N., il Ministero può trasmettere il corso all'A.N.V.U.R. per l'acquisizione del relativo parere.

Art. 5

(Accreditamento periodico dei corsi di studio)

1. L'accreditamento periodico dei corsi di studio della stessa Università viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale e quelli di cui all'allegato C, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica di cui all'allegato E. La verifica di tali requisiti viene effettuata da parte dell'A.N.V.U.R., anche sulla base dell'attività di monitoraggio e valutazione dei NUV.
2. Tutti i corsi di studio attivi delle Università che hanno ottenuto l'accreditamento periodico, sono sottoposti con periodicità almeno triennale a valutazione da parte dell'A.N.V.U.R. L'accreditamento periodico dei corsi di studio di nuova istituzione viene allineato all'accreditamento periodico dei restanti corsi di studio dell'Ateneo. L'accreditamento periodico dei corsi può essere anticipato in caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione dei NUV o del Ministero.
3. In caso di esito positivo della valutazione da parte dell'A.N.V.U.R., la durata dell'accreditamento periodico dei corsi è automaticamente prorogata fino al termine della durata dell'accreditamento periodico della sede. In caso di criticità riscontrate o su segnalazione del Ministero, l'A.N.V.U.R. dispone una valutazione approfondita del corso:
 - in caso di esito positivo, la durata dell'accreditamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accreditamento della sede;
 - in caso di esito negativo si provvede alla revoca dell'accreditamento e alla soppressione del corso con apposito decreto del Ministro.
4. Nei casi in cui l'esame periodico dei corsi attivi in una sede dimostri rilevanti criticità per una parte rilevante degli stessi, il Ministero, sentita l'A.N.V.U.R., può altresì richiedere l'anticipo della visita di accreditamento periodico della sede.

Art. 6

(Valutazione periodica)

1. La verifica dell'efficienza e della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti vengono valutati sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, in coerenza con gli standard e le Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità nello spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (ESG) e tenuto conto di quanto previsto dalle vigenti linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università.
2. I risultati della valutazione periodica degli Atenei da parte dell'A.N.V.U.R., sulla base degli indicatori di cui all'Allegato E, sono utilizzati ai fini dell'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di cui agli art. 3 e 5 del presente decreto.



Al Ministro dell'università e della ricerca

Art. 7

(Nucleo di valutazione)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, i NUV:
 - a. esprimono un parere vincolante all'Ateneo sul possesso dei requisiti per l'accreditamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio (rif. art. 8, comma 4, d.lgs. n. 19/2012), nonché sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento di cui all'art.4;
 - b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all'A.N.V.U.R. e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. art. 9, commi 2, 3 e 7, d.lgs. n. 19/2012);
 - c. forniscono supporto agli organi di governo dell'Ateneo e all'A.N.V.U.R. nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica (rif. art. 12, comma 1, d.lgs. n. 19/2012), nonché all'Ateneo nell'elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica (rif. art. 12, comma 4, d.lgs. n. 19/2012);
 - d. riferiscono nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 2, della L. 19 ottobre 1999, n. 370 sugli esiti delle attività di cui ai precedenti punti b e c. (rif. art. 12, comma 2, d.lgs. n. 19/2012).

Art. 8

(Flessibilità dell'offerta formativa e corsi di laurea ad orientamento professionale)

1. In relazione a quanto previsto dall'Allegato 4, punto B, del D.M. n. 289/2021, è data la possibilità di accreditare nuovi corsi di studio che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai Decreti delle classi di laurea e laurea magistrale nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto appresso indicato:
 - a. il numero massimo di corsi di studio accreditabili complessivamente per ciascun Ateneo non può essere superiore al 20% dell'offerta formativa già accreditata;
 - b. sono esclusi:
 - i. le lauree: L-17 Scienze dell'architettura, L/DS Difesa e sicurezza, SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4 relative alle professioni sanitarie;
 - ii. le lauree magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis Scienze della formazione primaria, LMR/02 Restauro, LM/DS Difesa e Sicurezza, LM/13 Farmacia e Farmacia Industriale;
 - iii. i corsi di studio interclasse di cui all'art. 1, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e la LMG/01 Giurisprudenza.
 - c. gli ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o in sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della relativa classe fermo restando che:
 - i. per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un SSD tra quelli previsti dalle tabelle della classe;



Al Ministro dell'università e della ricerca

- ii. ai SSD presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili.
2. Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale nelle classi di cui al D.M. 16 marzo 2007 per anno accademico, in aggiunta al limite del 2% di cui all'art. 4, comma 3, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti.
 - b. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di 100 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;
 - c. al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un triennio dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari al 60%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del corso stesso. La suddetta percentuale si applica fino alla conclusione del ciclo iniziato nell'a.a. 2020/21. Successivamente, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'80%.
 3. I corsi di laurea ad orientamento professionale di cui al D.M. n. 446/2020 possono essere istituiti in aggiunta al limite del 2% di cui all'art. 4, comma 3. I corsi sperimentali già attivati aventi contenuti e sbocchi occupazionali analoghi a quelli delle nuove classi a orientamento professionale sono trasformati e disattivati entro l'a.a. 2022/23.

Art. 9

(Banche dati di riferimento)

1. Le schede SUA-CdS e SUA-RD, anche attraverso la interoperabilità con le altre banche dati ministeriali contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione annuale dell'offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio).
2. I contenuti e il funzionamento e i termini di compilazione delle banche dati di cui al presente articolo sono definiti, nel rispetto dell'art. 5, c. 3, del D.P.R. n. 76/2010, sentita l'A.N.V.U.R., con apposito Decreto Direttoriale.
3. Con il Decreto Direttoriale di cui al comma 2 sono altresì individuate le tipologie dei corsi di studio a carattere internazionale.

Art. 10

(Disposizioni finali e transitorie)



Al Ministro dell'università e della ricerca

1. Il presente decreto sostituisce il D.M. n. 6/2019 e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dalla definizione dell'offerta formativa dell'a.a. 2022/2023.
2. Per i corsi di studio accreditati entro l'a.a. 2021/2022 che non rispettano i requisiti minimi di docenza di cui al presente decreto, gli Atenei possono sottoscrivere piani di raggiungimento dei predetti requisiti secondo le modalità indicate dall'articolo 4 del presente decreto, da conseguire non oltre un numero di anni corrispondenti alla durata normale dei corsi incrementato di due.
3. Ai fini della definizione dell'offerta formativa dell'a.a. 2022/2023, il termine per la verifica dei requisiti di docenza di cui all'art. 4, comma 5, è stabilito nel decreto direttoriale di cui all'art. 9, comma 2.
4. Fino alla entrata in vigore del regolamento adottato in attuazione dell'art. 19, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, il termine di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto per l'accREDITAMENTO iniziale dei corsi di studio resta stabilito al 15 giugno.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa



Il Ministro dell'università e della ricerca

ALLEGATO A - REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO

a) Trasparenza

Ai fini dell'accreditamento iniziale, è verificata nella banca dati SUA – CdS la corretta compilazione di tutti i campi in essa previsti secondo lo schema e i termini stabiliti nel decreto di cui all'articolo 9 comma 2, rispettivamente per la Sezione "Amministrazione" e la Sezione "Qualità".

b) Requisiti di Docenza

Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio, si fa riferimento ai seguenti numeri minimi dei docenti di riferimento calcolati con riferimento al quadro Didattica erogata della SUA nell'anno accademico in corso di svolgimento per i corsi già accreditati che hanno completato almeno un ciclo completo di studi e tenuto conto del quadro della Didattica programmata per gli eventuali corsi di nuova istituzione.

1. Corsi con modalità di erogazione convenzionale o mista

CORSI	N. docenti	di cui professori a tempo indet. (almeno)
Laurea	9	5
Laurea magistrale	6	4
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	15	8
Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni	18	10

Nel caso di piani di raggiungimento della docenza si applica la tabella di cui sotto, dove le numerosità di docenza per ciascun anno di corso sono da considerare come minime¹

CORSI	N. docenti	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno
Laurea	9	3	6	9			
Laurea magistrale	6	3	6				
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	15	3	6	9	12	15	
Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni	18	3	6	9	12	15	18

2. Corsi in Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato, Corsi in Scienze della Difesa e Sicurezza (L/DS, LM/DS) e gli altri corsi attivati in convenzione con le Forze armate

¹ Con riferimento ai corsi già accreditati entro l'a.a. 2021/2022 per i quali sono sottoscritti piani di raggiungimento ai sensi dell'art.10, comma 2, del presente decreto, le numerosità minime di docenza devono essere conseguite nei vari anni a decorrere dal terzo anno del piano.



Al Ministro dell'università e della ricerca

CORSI	N. docenti	di cui professori a tempo indet. (almeno)
Laurea	5	3
Laurea magistrale	4	2

Nel caso di piani di raggiungimento della docenza si applica la tabella di cui sotto, dove le numerosità di docenza per ciascun anno di corso sono da considerare come minime¹

CORSI	N. docenti	1° anno	2° anno	3° anno
Laurea	5	2	4	5
Laurea magistrale	4	2	4	

3. Corsi delle Professioni sanitarie, Corsi di laurea a orientamento professionale (compresi quelli sperimentali di cui all'art. 8, c. 2 e quelli delle nuove classi L-P01, L-P02, L-P03), Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei beni culturali

CORSI	N. docenti	di cui professori a tempo indet. (almeno)	Figure specialistiche aggiuntive*
Laurea	4	2	5
Laurea magistrale	3	1	3
Laurea magistrale a ciclo unico	10	5	5

* con il termine figure specialistiche di settore si fa riferimento alla docenza di ruolo o a contratto affidata a figure con specifica professionalità e competenza secondo quanto definito dall'ANVUR e impiegate prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti, di tirocinio, e laboratoriali.

I docenti delle classi L-P01, L-P02, L-P03 possono essere utilizzati anche per le attività di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. n. 446/2020.

Nel caso di piani di raggiungimento della docenza si applica la tabella di cui sotto, dove le numerosità di docenza per ciascun anno di corso sono da considerare come minime¹

CORSI	N. docenti	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Laurea	4	2	3	4		
Laurea magistrale	3	2	3			
Laurea magistrale a ciclo unico	10	2	4	6	8	10

4. Corsi di studio con modalità di erogazione prevalentemente o integralmente a distanza (riff. tipologie c) e d) dell'allegato 4 del D.M. n. 289/2021)

CORSI	N. docenti	di cui professori a tempo indet. (almeno)	TUTOR
Laurea	7	3	3 di cui almeno 2 disciplinari
Laurea magistrale	5	2	2 di cui almeno 1 disciplinare
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	12	5	5 di cui almeno 3 disciplinari

Nel caso di piani di raggiungimento della docenza si applica la tabella di cui sotto, dove le numerosità di docenza per ciascun anno di corso sono da considerare come minime¹



Al Ministro dell'università e della ricerca

CORSI	N. docenti	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Laurea	7	3	5	7		
Laurea magistrale	5	3	5			
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	12	3	6	8	10	12

Nel caso di corsi di studio di nuova attivazione, gli eventuali piani di raggiungimento della docenza devono essere completi della Delibera del Consiglio di amministrazione che indichi per ogni anno il numero di professori e ricercatori che saranno assunti e le procedure concorsuali programmate.

Le numerosità di docenti, delle figure specialistiche aggiuntive e dei tutor dei corsi a distanza sono definite con riferimento alle numerosità massime degli studenti riportate nell'allegato D. Per il computo del "numero di studenti" si fa riferimento:

- per i corsi a numero programmato a livello nazionale o locale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli atenei;
- per i corsi già accreditati, che hanno completato almeno un ciclo di studi, erogati con modalità convenzionale o mista, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due aa.aa. antecedenti a quello cui si riferisce la verifica ex post della docenza (Ad esempio: ai fini della definizione dell'Offerta Formativa a.a. 2022/2023 si verificano i requisiti della docenza di riferimento nell'a.a. 2021/2022 rispetto al valore più basso tra il numero degli studenti iscritti al primo anno nell'a.a. 2019/2020 e quelli degli iscritti al primo anno nell'a.a. 2020/2021);
- per i corsi già accreditati erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, attese le specifiche caratteristiche degli studenti, al numero di iscritti per la prima volta nel corso, rilevati con le stesse modalità di cui al punto precedente;
- per i nuovi corsi di studio di cui si propone l'accreditamento, e per i corsi che ancora non hanno completato un ciclo di studi, alle numerosità massime riportate nell'allegato D.

Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all'Allegato D, il numero di docenti di riferimento (D_r) e quello delle figure specialistiche aggiuntive, viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula, aumentando in proporzione il numero dei professori a tempo indeterminato.

$$D_{tot} = D_r \times (1 + W)$$

$$W = 0 \quad \text{se } n. \text{ studenti} \leq \text{numerosità massima}$$

$$W = \left(\frac{n. \text{ studenti}}{\text{numerosità massima}} - 1 \right) \quad \text{se } n. \text{ studenti} > \text{numerosità massima}$$

D_{tot} = numero di docenti di riferimento necessari

D_r = numero di docenti di riferimento

Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all'allegato D, il numero dei tutor di riferimento (T_r) dei corsi integralmente o prevalentemente a distanza (T_r) viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula:

$$T_{tot} = T_r \times (1 + 0,75 \cdot W)$$



Al Ministro dell'università e della ricerca

$W = 0$ se n. studenti \leq numerosità massima

$W = \left(\frac{\text{n. studenti}}{\text{numerosità massima}} - 1 \right)$ se n. studenti $>$ numerosità massima

Ttot = numero di tutor di riferimento necessari

Tr = numero di tutor di riferimento

In tale incremento, dovrà essere approssimativamente mantenuta la quota di tutor disciplinari prevista nelle tabelle di cui al punto b).

Caratteristiche dei docenti di riferimento e dei tutor per i corsi a distanza:

i. Peso

Ogni docente di riferimento deve avere l'incarico didattico di almeno un'attività formativa nel relativo corso di studio. Può essere conteggiato 1 sola volta o, al più, essere indicato come docente di riferimento per 2 corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun corso di studio.

ii. Tipologia

Nell'ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati:

- a. Professori a tempo indeterminato;
- b. Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento, Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge n. 240/10;
- c. Docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge n. 240/10, con Università anche straniere ed enti pubblici di ricerca (art.3, comma 1 del D.M. n. 24786 del 27 novembre 2012);
- d. Professori a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12 della Legge 230/05, con incarichi di durata triennale;

I docenti a contratto ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010 possono essere conteggiati entro il limite massimo di $\frac{1}{2}$ della quota della docenza di riferimento non riservata ai professori a tempo indeterminato.

I docenti di cui alle lettere c), d), nonché gli eventuali docenti a contratto possono contribuire ai requisiti di docenza nel limite di $\frac{1}{3}$ del totale dei docenti di riferimento. Per i corsi di studio internazionali per i quali è previsto il rilascio del titolo doppio o congiunto per tutti gli studenti iscritti, possono contribuire ai requisiti di docenza fino al limite di $\frac{1}{2}$ i docenti appartenenti a università straniere (di cui alla lettera c) o contrattualizzati ai sensi dell'art. 23, c. 3 della legge n. 240/2010).

Ai fini delle assegnazioni annuali del fondo per il finanziamento ordinario, in base a quanto previsto dall'art. 12, co. 2, lett. a, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il costo standard totale d'Ateneo determinato ai sensi del d.m. n. 1015 del 4 agosto 2021, per le Università statali che utilizzano docenti a contratto è calcolato, a decorrere dall'anno 2022, tenendo conto del valore equivalente alla conseguente diminuzione degli indici di costo.



Al Ministro dell'università e della ricerca

iii. Copertura dei settori scientifico-disciplinari

Ai fini del rispetto dei requisiti di docenza, almeno il 50% dei docenti di riferimento deve afferire a macrosettori corrispondenti ai settori scientifico disciplinari di base o caratterizzanti del corso.

iv. Tutor per i corsi a distanza

I Tutor di riferimento per i corsi a distanza sono riconducibili a:

- a. tutor disciplinari, che svolgono la loro attività nelle classi virtuali;
- b. tutor dei corsi di studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio;
- c. tutor tecnici, con funzione di supporto tecnico (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere).

I tutor di riferimento devono possedere almeno un titolo di studio universitario. Nel caso di tutor disciplinari si richiede per i corsi di laurea, la laurea magistrale, per i corsi di laurea magistrale, il titolo di Master universitario di II livello o, alternativamente, l'ammissione al dottorato di ricerca. Per i tutor disciplinari e dei corsi di studio, i titoli devono essere coerenti con i SSD delle attività formative di base o caratterizzanti del corso a cui partecipano. Per ciascun tutor (appartenenti a tutte le categorie) deve essere riportato nella scheda SUA-CdS il curriculum vitae e gli eventuali titoli scientifici.

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio

Al fine di limitare l'eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle Università statali e non statali, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera dell'organo competente a livello di Ateneo. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrativi, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.

La suddetta possibilità è concessa nelle classi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie, dove sono presenti insegnamenti di base e caratterizzanti con un numero di CFU inferiori a 5-6. Analogamente tale possibilità viene prevista anche nei casi in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DD.MM. 16 marzo 2007, nel D.M. 25 novembre 2005 e nel D.I. 2 marzo 2011, siano inferiori a 5-6 CFU e l'assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi specifici del corso, nonché per i corsi di studio internazionali per i quali è previsto il rilascio del titolo doppio multiplo o congiunto, o che siano selezionati per un co-finanziamento internazionale e/o comunitario nell'ambito del programma "Erasmus plus", fermo restando il rispetto degli obiettivi formativi specifici del Corso di Studi e il raggiungimento dei risultati dell'apprendimento attesi, nonché la prevalente aderenza ai contenuti e alle attività previste nel percorso formativo o comunque ad esso riconducibili".



Al Ministro dell'università e della ricerca

d) Risorse strutturali

I *requisiti di struttura* comprendono le strutture messe a disposizione dei singoli Corsi di Studio (aule, laboratori, ecc.) o di Corsi di Studio afferenti a medesime strutture di riferimento (Dipartimenti, Strutture di Raccordo quali biblioteche, aule studio, ecc.).

La disponibilità effettiva dei requisiti strutturali e la loro funzionalità, dichiarate nelle SUA-CdS, verranno puntualmente verificate durante le visite in loco, anche in relazione alle specificità dei Corsi di Studio (L, LM, LMCU), al numero degli iscritti e alla strutturazione dei Corsi di Studio.

e) Requisiti per l'Assicurazione di Qualità dei corsi di studio

Deve essere documentata la presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità per tutti i corsi di studio di ciascuna sede, organizzato secondo le relative linee guida dell'A.N.V.U.R. e capace di produrre i documenti da esse previsti con particolare riferimento alla rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, alla compilazione annuale della scheda unica dei Corsi di Studio (SUA-CdS) e alla redazione del Rapporto di riesame.



Al Ministro dell'università e della ricerca

ALLEGATO B - REQUISITI DI ACCREDITAMENTO INIZIALE DELLE SEDI

a) Trasparenza

Ai fini dell'accREDITamento iniziale, è verificata nella banca dati SUA – CdS la completezza delle seguenti informazioni:

- denominazione e organizzazione generale;
- dati amministrativi relativi al processo di accREDITamento;
- servizi generali, per l'orientamento il tutorato e il collocamento nel mercato del lavoro degli studenti;
- sostegno economico e ulteriori servizi per il diritto allo studio;
- mobilità internazionale;
- dati relativi alle carriere degli studenti (ANS), al personale, alle strutture, al bilancio dell'Ateneo.
- Ai fini dell'accREDITamento iniziale, è altresì verificata, per ciascuno dei Dipartimenti della sede, la completezza nella banca dati SUA RD delle seguenti informazioni:
- obiettivi, risorse umane e strumentali e gestione dei Dipartimenti dell'Ateneo;
- risultati della ricerca in termini di produzione scientifica, internazionalizzazione, bandi competitivi e riconoscimenti scientifici;
- attività di terza missione.

b) Sostenibilità

Per tutti gli Atenei, comprese le sedi decentrate, va verificata:

- Piena sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica;
- Presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti coerenti con le esigenze specifiche delle tipologie di corsi attivati, comprese le attività di tutorato;
- Documentata, significativa e adeguata attività (almeno) quinquennale di ricerca di livello anche internazionale. Nuove sedi decentrate possono essere accreditate soltanto previo accertamento della sussistenza in tale sede di centri di ricerca funzionali alle attività produttive del territorio.

c) Requisiti per l'Assicurazione di Qualità della Sede

Deve essere documentata la presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità, organizzato secondo le relative linee guida dell'A.N.V.U.R.



Al Ministro dell'università e della ricerca

ALLEGATO C – VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO

Di seguito vengono indicati e descritti gli ambiti di valutazione declinati nelle Linee Guida ANVUR in specifici indicatori e punti di attenzione. Per ciascun punto di attenzione, affiancato da indicatori quantitativi di sistema e di ateneo, in modo da valutare sia i processi che i risultati, viene espressa una valutazione qualitativa, declinata in punti di forza e aree di miglioramento, e articolata in fasce di valutazione (Pienamente soddisfacente; Soddisfacente; Parzialmente soddisfacente; Non soddisfacente).

A. STRATEGIA PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE

In questo ambito si valuta la capacità degli Atenei di definire, formalizzare e realizzare, attraverso politiche e strategie, una propria visione, chiara, coerente, articolata e pubblica, della qualità della didattica, della ricerca, della terza missione e delle attività istituzionali e gestionali. L'attuazione delle politiche, delle strategie e degli obiettivi strategici deve essere assicurata attraverso l'implementazione di un sistema di Governance e di Assicurazione della Qualità (AQ), dotato di un efficace sistema di pianificazione, monitoraggio dei piani e dei risultati conseguiti e di modalità chiare e trasparenti per la revisione critica del suo funzionamento, attraverso il coinvolgimento delle diverse componenti dell'Ateneo, tenendo anche conto dei processi di autovalutazione e delle valutazioni esterne ricevute. Aspetto importante riguarda il coinvolgimento attivo di tutti i portatori di interesse, interni ed esterni, in particolare modo degli studenti ai quali è necessario attribuire un ruolo attivo e partecipativo, a tutti i livelli, nelle decisioni degli organi di governo.

B. GESTIONE DELLE RISORSE

In questo ambito si valuta la capacità degli Atenei di gestire le risorse materiali e immateriali a supporto delle politiche, delle strategie e dei relativi piani di attuazione. Gli Atenei devono dotarsi di un adeguato sistema di programmazione, reclutamento, qualificazione e sviluppo delle risorse umane, sia in riferimento al personale docente che al personale tecnico-amministrativo. Gli Atenei devono dimostrare la piena sostenibilità economico finanziaria delle attività svolte ed essere in possesso di un sistema di programmazione e gestione delle risorse finanziarie in grado di mantenerla nel tempo. Gli Atenei devono altresì dimostrare di possedere un adeguato sistema per la programmazione e gestione delle strutture, delle attrezzature, delle tecnologie, dei dati, delle informazioni e delle conoscenze per le attività di didattica, di ricerca, di terza missione e per i servizi.

C. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

In questo ambito si valutano i processi di Assicurazione della Qualità, in particolare la capacità dell'Ateneo di dotarsi di un sistema di autovalutazione dei corsi di studio e dei dipartimenti, attraverso attività di monitoraggio e riesame dei processi e dei risultati della didattica, della ricerca e della terza missione. Il sistema di Assicurazione della Qualità deve prevedere una attività di monitoraggio sulla sua efficacia che coinvolga tutti gli organi e le funzioni interessate, ai diversi livelli di responsabilità, e che prenda in esame le considerazioni critiche espresse dal NUV al quale, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, è demandata la valutazione del sistema e dei processi di AQ della didattica, della ricerca e della terza missione.

D. QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI

In questo ambito si valuta la capacità dell'Ateneo di avere una chiara visione complessiva della programmazione e dell'articolazione dell'offerta formativa, anche in relazione al contesto di riferimento nazionale e internazionale. Aspetti importanti riguardano: (i) la progettazione e l'aggiornamento dei corsi di studio, tenendo conto delle necessità di sviluppo espresse dalla società e dal contesto di riferimento anche in relazione agli obiettivi di internazionalizzazione e alle diverse



Al Ministro dell'università e della ricerca

modalità di erogazione della didattica (in presenza, a distanza o di tipo misto, (ii) lo sviluppo di un'offerta formativa dei Corsi di Studio coerente con la docenza e le risorse logistiche, infrastrutturali, didattiche e di ricerca possedute, (iii) l'attenzione dei Corsi di Studio agli studenti, attraverso la programmazione e l'attuazione di attività efficaci di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, di modalità chiare e trasparenti per l'ammissione ai diversi corsi di studio, di gestione delle carriere e di tutoraggio. Si valuta anche il sistema di gestione delle risorse e dei servizi a supporto della didattica e degli studenti.

E. QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE/IMPATTO SOCIALE

In questo ambito si valuta la capacità dell'Ateneo di avere una chiara visione complessiva delle modalità con le quali i Dipartimenti (o strutture analoghe) definiscono proprie linee strategiche, con particolare riferimento alla ricerca e alla terza missione/impatto sociale, in coerenza con le linee strategiche dell'Ateneo, si dotano di un sistema di pianificazione, monitoraggio e valutazione dei processi, dei risultati conseguiti e delle azioni di miglioramento. Si valutano anche la definizione e pubblicizzazione dei criteri di utilizzo delle risorse a livello dipartimentale coerentemente con il programma strategico del Dipartimento e con le linee di indirizzo dell'Ateneo. Si analizza anche il sistema di gestione delle risorse e dei servizi a supporto della ricerca e della terza missione.



Al Ministro dell'università e della ricerca

ALLEGATO D – NUMEROSITÀ DI RIFERIMENTO E MASSIME DI STUDENTI E RELATIVI RAGGRUPPAMENTI

La docenza minima necessaria indicata nell'allegato A è relativa alle numerosità standard di riferimento previste per ogni classe afferente alle 3 aree disciplinari individuate per il costo standard di formazione per studente in corso. È tuttavia consentito, prima dell'incremento della docenza minima necessaria, l'iscrizione di un maggior numero di studenti entro il limite delle numerosità massime appresso indicate.

Corsi di Laurea

Area		N. studenti iscritti al primo anno per accreditamento	
		N. di riferimento	N. max
Medico sanitaria	A	50	75
Scientifico - tecnologica	B1	75	100
	B2		180
Umanistico-sociale	C1	100	200
	C2	100	250
Professionalizzanti	P	75	100

Corsi di Laurea Magistrale

Area		N. studenti iscritti al primo anno per accreditamento	
		N. di riferimento	N. max
Medico sanitaria	A	50	50
Scientifico-tecnologica	B1	65	65
	B2		80
Umanistico-sociale	C	80	100

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico

Area		N. studenti iscritti al primo anno per accreditamento	
		N. di riferimento	N. max
Medico sanitaria	A	50	60
Scientifico-tecnologico	B	75	100
Umanistico-sociale	C	100	230



Al Ministro dell'università e della ricerca

CORSI DI LAUREA

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Medico-Sanitaria (A)	L/SNT1	Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
	L/SNT2	Professioni sanitarie della riabilitazione
	L/SNT3	Professioni sanitarie tecniche
	L/SNT4	Professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico tecnologico (B1)	L-2	Biotechnologie
	L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali
	L-26	Scienze e tecnologie alimentari
	L-27	Scienze e tecnologie chimiche
	L-30	Scienze e tecnologie fisiche
	L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
	L-34	Scienze geologiche
	L-35	Scienze matematiche
	L-38	Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
	L-41	Statistica
	L-43	Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
Scientifico tecnologico (B2)	L-Sc. Mat.	Scienza dei materiali
	L-13	Scienze biologiche
	L-17	Scienze dell'architettura
	L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
	L-22	Scienze delle attività motorie e sportive
	L-23	Scienze e tecniche dell'edilizia
	L-28	Scienze e tecnologie della navigazione
	L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche
	L-31	Scienze e tecnologie informatiche
	L-4	Disegno industriale
	L-7	Ingegneria civile e ambientale
	L-8	Ingegneria dell'informazione
	L-9	Ingegneria industriale
Umanistico Sociale (C1)	L-1	Beni culturali
	L-42	Storia
	L-5	Filosofia
	L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
	L-10	Lettere
	L-39	Servizio sociale
	L-14	Scienze dei servizi giuridici
	L-15	Scienze del turismo
	L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
	L-6	Geografia
	L-33	Scienze economiche
Umanistico sociale (C2)	L/DS	Scienze della difesa e della sicurezza
	L/GASTR	Scienze, culture e politiche della gastronomia
	L-11	Lingue e culture moderne
	L-12	Mediazione linguistica
	L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
	L-19	Scienze dell'educazione e della formazione
	L-20	Scienze della comunicazione
	L-24	Scienze e tecniche psicologiche
	L-3	Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
	L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali
L-40	Sociologia	
Professionalizzanti (P)	LP-01	Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio
	LP-02	Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali
	LP-03	Professioni tecniche industriali e dell'informazione

Al gruppo Professionalizzanti (P) afferiscono altresì i Corsi di Laurea sperimentali ad orientamento professionale, di cui all'articolo 8, comma 2, indipendentemente dalla Classe di Laurea nella quale sono stati attivati.



Al Ministro dell'università e della ricerca

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE	
Medico – Sanitaria (A) Numerosità max = 50	LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche	
	LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie	
	LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche	
	LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	
Scientifico Tecnologica (B1)	LM-17	Fisica	
	LM-18	Informatica	
	LM 10	Conservazione dei beni architettonici e ambientali	
	LM-11	Scienze per la conservazione dei beni culturali	
	LM-40	Matematica	
	LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	
	LM-54	Scienze chimiche	
	LM-58	Scienze dell'universo	
	LM-60	Scienze della natura	
	LM-61	Scienze della nutrizione umana	
	LM-66	Sicurezza informatica	
	LM-69	Scienze e tecnologie agrarie	
	LM-7	Biotecnologie agrarie	
	LM-70	Scienze e tecnologie alimentari	
	LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale	
	LM-73	Scienze e tecnologie forestali ed ambientali	
	LM-74	Scienze e tecnologie geologiche	
	LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	
	LM-79	Scienze geofisiche	
	LM-8	Biotecnologie industriali	
	LM-82	Scienze statistiche	
	LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie	
	LM-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali	
	LM-9	Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	
	LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione	
	LM-72	Scienze e tecnologie della navigazione	
	LM Sc. Mat.	Scienza dei materiali	
	LM Data	Data science	
	LM-53*	Ingegneria dei materiali	
	Scientifico Tecnologica (B2)	LM-12	Design
LM-20		Ingegneria aerospaziale e astronautica	
LM-21		Ingegneria biomedica	
LM-22		Ingegneria chimica	
LM-23		Ingegneria civile	
LM-24		Ingegneria dei sistemi edilizi	
LM-25		Ingegneria dell'automazione	
LM-26		Ingegneria della sicurezza	
LM-27		Ingegneria delle telecomunicazioni	
LM-28		Ingegneria elettrica	
LM-29		Ingegneria elettronica	
LM-3		Architettura del paesaggio	
LM-30		Ingegneria energetica e nucleare	
LM-31		Ingegneria gestionale	
LM-32		Ingegneria informatica	
LM-33		Ingegneria meccanica	
LM-34		Ingegneria navale	
LM-35		Ingegneria per l'ambiente e il territorio	
LM-4		Architettura e ingegneria edile-architettura	
LM-48		Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	
LM-53**		Scienza e ingegneria dei materiali	
LM-6		Biologia	
LM-47		Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie	
LM-67		Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	
LM-68		Scienze e tecniche dello sport	
		LM-1	Antropologia culturale ed etnologia



Al Ministro dell'università e della ricerca

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Umanistico Sociale (C)	LM-2	Archeologia
	LM-5	Archivistica e biblioteconomia
	LM-14	Filologia moderna
	LM-15	Filologia, letterature e storia dell'antichità
	LM-16	Finanza
	LM-19	Informazione e sistemi editoriali
	LM-36	Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
	LM-37	Lingue e letterature moderne europee e americane
	LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
	LM-39	Linguistica
	LM-43	Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
	LM-45	Musicologia e beni musicali
	LM-49	Progettazione e gestione dei sistemi turistici
	LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi
	LM-51	Psicologia
	LM-52	Relazioni internazionali
	LM-55	Scienze cognitive
	LM-56	Scienze dell'economia
	LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
	LM-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
	LM-62	Scienze della politica
	LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni
	LM-64	Scienze delle religioni
	LM-65	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
	LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
	LM-77	Scienze economico-aziendali
	LM-78	Scienze filosofiche
	LM-80	Scienze geografiche
	LM-81	Scienze per la cooperazione allo sviluppo
	LM-84	Scienze storiche
	LM-85	Scienze pedagogiche
	LM-87	Servizio sociale e politiche sociali
	LM-88	Sociologia e ricerca sociale
	LM-89	Storia dell'arte
LM-90	Studi europei	
LM-92	Teorie della comunicazione	
LM-93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education	
LM-94	Traduzione specialistica e interpretariato	
LM-DS	Scienze della difesa e della sicurezza	
LM/GASTR	Scienze economiche e sociali della gastronomia	
LM/SC-GIU	Scienze giuridiche	

* Corsi di studio attivati ai sensi del D.M. n.147 del 9-02-2021

** Corsi di studio attivati nella Classe LM-53 prima dell'adozione del D.M. n. 147 del 9-02-2021

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Medico-Sanitaria (A)	LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria
	LM-41	Medicina e chirurgia
	LM-42	Medicina veterinaria
Scientifico Tecnologica (B)	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali
	LM-4 C.U.	Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
	LM-13	Farmacia e farmacia industriale
Umanistico – Sociale (C)	LM-85 bis	Scienze della formazione primaria
	LMG/01	Giurisprudenza



Al Ministro dell'università e della ricerca

ALLEGATO E – INDICATORI DI VALUTAZIONE PERIODICA DI SEDE E DI CORSO

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 19/2012 si riportano di seguito gli indicatori per la valutazione e l'accreditamento periodico con riferimento agli ambiti di cui all'allegato C. Coerentemente con quanto previsto dalle Linee generali d'indirizzo della Programmazione triennale (attualmente D.M. n. 289/2021), sono altresì utilizzati gli indicatori scelti da ogni ateneo con riferimento agli obiettivi della programmazione triennale.

AMBITI di cui all'ALLEGATO C	INDICATORI
A. STRATEGIA PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Coerenza e integrazione della pianificazione strategica con il piano della performance• Disponibilità di un sistema di monitoraggio della pianificazione e dei risultati conseguiti supportato dalla presenza di un sistema strutturato di indicatori per la misurazione della performance• Periodicità ed efficacia del riesame del sistema di organizzazione e di assicurazione della qualità• Disponibilità e grado di copertura del sistema di controllo di gestione• Presenza di misure concrete finalizzate a valorizzare la rappresentanza studentesca ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera i) della Legge 240/2010
B. GESTIONE DELLE RISORSE	<ul style="list-style-type: none">• Valore e andamento degli indicatori ministeriali (Spese di personale, indebitamento, sostenibilità economico finanziaria)• Percentuale dei Professori di I e II fascia reclutati nel triennio precedente e non precedentemente compresi nei ruoli dell'Ateneo, sul totale dei professori reclutati;• Adeguatezza e consistenza dei percorsi di formazione e aggiornamento professionale (numero di ore di formazione per tipologia di attività formativa rapportate ai diversi ruoli) del personale Docente, con particolare riferimento a qualità e innovazione della didattica (es. metodi di insegnamento e di assessment, didattica a distanza)• Adeguatezza e consistenza dei percorsi di formazione e aggiornamento professionale (numero di ore di formazione per tipologia di attività formativa rapportate al numero dei dipendenti) del personale Tecnico Amministrativo, con particolare riferimento a qualità, controllo di gestione, organizzazione per processi, competenze trasversali• Spazi (Mq) disponibili per attività didattiche e di ricerca in rapporto rispettivamente agli studenti iscritti entro 1 anno oltre la durata normale dei corsi e ai docenti di ruolo dell'Ateneo;
C. PROCESSI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ	<ul style="list-style-type: none">• Grado di efficacia delle azioni di miglioramento del Sistema AQ implementate annualmente dal Presidio di Assicurazione della Qualità• Periodicità del Riesame Ciclico dei Corsi di Studio e della Ricerca e della Terza Missione da parte dei Dipartimenti• Numero di Audizioni dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti svolte annualmente dal NUV in rapporto ai corsi attivi e ai Dipartimenti esistenti• Percentuale di copertura degli insegnamenti per i quali è stata effettuata la rilevazione delle opinioni studenti• Grado di efficacia delle azioni di miglioramento implementate dai Corsi di Studio a valle della compilazione della SMA
D. QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI	<ul style="list-style-type: none">• Percentuale di laureati (L; LM; LMCU), rispettivamente entro la durata normale e entro un anno oltre la durata normale del corso• Percentuale dei CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire• Percentuale di studenti che proseguono al II anno nella stessa classe di laurea avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno• Percentuale di ore di docenza erogata da docenti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata• Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti (ivi inclusi quelli acquisiti durante periodi di "mobilità virtuale")• Percentuale dei laureandi complessivamente soddisfatti del corso di studio;• Percentuale di Laureati occupati a uno e tre anni dal Titolo (LM; LMCU) (distinti per area medico-sanitaria, area scientifico-tecnologica e area umanistico-sociale).• Percentuale dei docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti nei corsi di studio (L, LMCU, LM) attivati.



Al Ministro dell'università e della ricerca

AMBITI di cui all'ALLEGATO C	INDICATORI
E. QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE/ IMPATTO SOCIALE	<ul style="list-style-type: none">• Percentuale di prodotti appartenenti alle prime due fasce di valutazione VQR• percentuale di casi studio di terza missione appartenenti alle prime due fasce di valutazione VQR• Percentuale di Aree scientifico disciplinari con valutazione VQR superiore al valore mediano nazionale• Sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca• Iscritti al primo anno di Corsi di dottorato che hanno conseguito il titolo di accesso in altro Ateneo;• Percentuale di Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi all'estero;• Numero di spin off universitari e di brevetti registrati e approvati presso sedi nazionali ed europee rispetto ai docenti di ruolo dell'Ateneo• Numero di attività di terza missione rispetto ai docenti di ruolo dell'Ateneo• Proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi rispetto ai docenti di ruolo dell'Ateneo